



ACCORDO QUADRO

TRA

Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) con sede in Roma, Viale David Lubin 2, in persona del Presidente e legale rappresentante prof. Renato Brunetta, domiciliato per gli effetti del presente Accordo presso la sede del CNEL (in seguito denominato "CNEL")

E

Università Commerciale Luigi Bocconi - SDA Bocconi School of Management con sede in Via Sarfatti n. 25, 20136, Milano in persona del Dean Prof. Stefano Caselli domiciliato per gli effetti del presente Accordo presso la sede di SDA Bocconi (in seguito denominata "SDA Bocconi")

il CNEL e SDA Bocconi sono di seguito congiuntamente definite per brevità anche "Parti" o ciascuna singolarmente "Parte"

PREMESSO che

- il CNEL è un Organo di rilievo costituzionale che ha la funzione di prestare consulenza al Parlamento e al Governo nelle materie economiche e sociali;
- è un Organo di natura rappresentativa, di analisi e confronto sociale in particolare tra le diverse Forze sociali;
- nello svolgimento dei propri compiti può avvalersi – tramite convenzioni e accordi – della collaborazione di Istituzioni pubbliche (legge 30 dicembre 1986 n. 936, art. 19) per acquisirne indagini, nonché per considerarne i risultati applicativi e sviluppare congiuntamente percorsi di mutua implementazione e valorizzazione, nel rispetto dei rispettivi specifici compiti, al fine di acquisire elementi conoscitivi e valutativi funzionali all'elaborazione delle proprie proposte.
- SDA Bocconi è una comunità di ricerca, di studio e di formazione che svolge numerose articolate funzioni nella ricerca scientifica e nella didattica, nonché nella ricerca applicata a problemi di interesse pubblico e della vita economica e sociale, come precisato nello Statuto ai principi generali contenuti nell'art. 1;



- promuove, nel rispetto nei citati principi, le sue attività nella dimensione europea e internazionale e ne promuove il trasferimento dei risultati al sistema istituzionale e sociale del Paese;
- prevede che i docenti, nel quadro della libertà di ricerca, possano partecipare a programmi di analisi e studio promossi da Istituzioni nazionali e/o internazionali, nel rispetto delle specifiche normative;
- promuove in modo permanente nel corso dell'anno iniziative in relazione con altre istituzioni pubbliche e private del territorio, in coerenza con quanto stabilito dalla 'terza missione' delle Università.

TENUTO conto che il CNEL è l'unico Organo ausiliario cui la Costituzione (articolo 99 Cost.) assegna la titolarità dell'iniziativa legislativa così esplicitando una funzione di rappresentanza di tutti gli attori del mondo del lavoro e del tessuto sociale del Paese;

TENUTO altresì conto che il CNEL è formato da rappresentanti delle parti sociali e delle forze produttive del Paese e, pertanto, è un interlocutore imprescindibile nel confronto sulle politiche di rilancio del Paese in una fase caratterizzata da una recessione economico sociale;

CONSIDERATO che la peculiare ed attuale criticità economico sociale richiede azioni integrate volte a cooperare per lo sviluppo sostenibile del sistema sociale, produttivo e territoriale mediante il rafforzamento e l'innovazione del tessuto produttivo e imprenditoriale verso la transizione verde e digitale;

VISTA la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante "*Norme sul Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro*", in particolare l'articolo 19 in cui è prescritto che "*il CNEL può stipulare convenzioni con amministrazioni statali, con enti pubblici ((...)) per il compimento delle indagini occorrenti ai fini della documentazione dei problemi sottoposti all'esame degli Organi consiliari*";

VISTO il Regolamento degli Organi, dell'Organizzazione e delle Procedure ed in particolare gli articoli 29 e 39;

VISTO il Programma delle attività per la XI Consiliatura approvato con voto unanime dall'Assemblea del CNEL nella seduta del 22 novembre 2023.

VISTO l'articolo 15 della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241 in ordine alla capacità di concludere accordi tra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO l'art. 5, co. 6, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ove si prevede che: "*...un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice degli appalti, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti,*



finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione";

TENUTO CONTO che è interesse delle Parti approfondire le tematiche di cui all'elenco e costruire proposte sui seguenti assi prioritari: a) un disegno di una politica industriale e di riequilibrio territoriale del Paese in grado di gestire le grandi transizioni che ci aspettano nel contesto europeo; b) il disegno di una politica di sviluppo del sistema produttivo Made in Italy nel quadro della transizione verde e digitale per incrementare la competitività e attrattività nello scenario internazionale; c) il disegno di una politica di innovazione del sistema della formazione superiore e della ricerca nell'area della creatività nel quadro della transizione verde e digitale per incrementare la competitività e attrattività nello scenario internazionale; d) una proposta di revisione del sistema fiscale e del welfare per combattere le disuguaglianze sociali e territoriali;

CONSIDERATO che è interesse comune delle Parti ampliare i rapporti di collaborazione ed attuare nuove forme di raccordo tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di ricerca e di favorire anche la diffusione della cultura d'impresa;

RITENUTO che l'obiettivo reciproco è quindi quello di rafforzare la coesione economica e sociale anche attraverso il ricorso ad una cooperazione interistituzionale utilizzando gli strumenti previsti dall'ordinamento vigente;

TENUTO conto che ricorrono sia per SDA Bocconi sia per il CNEL le condizioni soggettive e oggettive suesposte e che le medesime Parti manifestano la volontà di concludere, per il perseguimento delle finalità condivise, un accordo di cooperazione;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

TRA LE PARTI SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto)

1. Le premesse sono parte integrante del presente accordo.
2. Con il presente Accordo, il CNEL e SDA Bocconi intendono avviare un rapporto di collaborazione che muovendo da attività di ricerca in corso e da priorità concertate e condivise, concernenti analisi conoscitive, interpretative e indagini, consentano alle Parti,



secondo i rispettivi iter approvativi, la formulazione di osservazioni e proposte utili a contribuire allo sviluppo del sistema sociale, produttivo e territoriale del Paese, con particolare riferimento ai sistemi urbani ed infrastrutturali, alle industrie culturali e creative con il relativo sistema della formazione superiore e della ricerca e le implicazioni della loro gestione rispetto al mondo del lavoro ed alla vita dei cittadini, nel quadro del Next Generation EU e del Green Deal europeo.

3. Le analisi e gli studi saranno oggetto di confronto e di discussione con le forze sociali ed esperti presenti al CNEL, al fine di cooperare proficuamente nel perseguimento delle finalità pubblicistiche di pertinenza di ciascuna Istituzione, secondo i propri scopi istituzionali.

Art. 2 (Obblighi delle Parti)

1. Ciascuna delle Parti coopererà all'esecuzione del presente Accordo avvalendosi delle proprie risorse professionali e strumentali, nell'ambito delle rispettive funzioni e compiti, senza ulteriori oneri economico-finanziari per le Parti stesse.
2. Ove, per lo sviluppo dell'attività si rendesse necessaria la allocazione di specifiche risorse economiche, le Parti, nel rispetto dei rispettivi vincoli normativi e amministrativi vigenti, valuteranno congiuntamente le modalità per farvi fronte e l'eventuale finanziamento di dette attività.

Art. 3 (Referenti)

1. Al fine di realizzare quanto previsto nel presente Accordo e provvedere alla sua efficace gestione, il CNEL e SDA Bocconi individuano i referenti cui compete di rappresentare ciascuna delle Parti nell'attuazione della collaborazione nonché il coordinamento e il monitoraggio degli avanzamenti dell'attività dedotta nell'Accordo.
2. Ciascuna Parte potrà in qualunque momento modificare il proprio Referente previa comunicazione scritta all'altra Parte; ulteriori e specifici Referenti potranno essere indicati ai fini di ulteriori e distinti Accordi Attuativi.

Art. 4 (Accordi attuativi)

1. Le Parti potranno procedere alla stipula di appositi Accordi Attuativi aventi ad oggetto:
 - a) gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività di analisi, studio, ricerca anche scientifica da espletare;
 - b) il dettaglio della titolarità dei diritti di proprietà intellettuale;
 - c) la definizione di tutti i portatori di interesse da coinvolgere nelle attività a qualsivoglia titolo;



- d) i termini dell'impegno assunto da ciascuna delle Parti anche in relazione alla ripartizione di oneri;
- e) le modalità di esecuzione e la durata delle attività e il personale coinvolto;
- f) l'individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative nel rispetto dei regolamenti interni di SDA Bocconi e di quelli di CNEL;
- g) gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;
- h) i responsabili scientifici di entrambe le Parti per gli obiettivi da conseguire.

2. Gli Accordi Attuativi scaturenti dall'applicazione dell'Accordo quadro dovranno essere preventivamente approvati dagli Organi competenti delle Parti.

Art. 5 (Coordinamento ed indirizzo delle attività)

1. Qualora il numero degli Accordi attuativi sia superiore a tre le parti potranno attivare una struttura di governance che preveda una condivisione e una supervisione degli obiettivi mediante la costituzione di una Cabina di regia (composta da rappresentanti del CNEL e rappresentanti di SDA Bocconi) quale struttura di riferimento per il coordinamento e la promozione delle azioni, nonché la preparazione dei lavori, la predisposizione dei documenti, il coordinamento dei tavoli, la comunicazione tra i parti.

2. Le Parti possono concordare l'eventuale estensione della partecipazione alla Cabina di regia ad altri soggetti, il cui contributo sia essenziale alla riuscita dell'accordo.

Art. 6 (Impegni delle Parti)

1. Nell'ambito della ripartizione generale dei compiti le Parti si impegnano a:

- a. garantire la disponibilità delle risorse umane e strumentali, necessarie all'espletamento della collaborazione
- b. valutare ed approvare i risultati conseguiti, richiamati nelle premesse dell'Accordo, ed in genere assolvere ad ogni adempimento ai sensi della normativa comunitaria e nazionale in vigore per tutta la durata del presente Accordo.
- c. In caso di istituzione della Cabina di Regia di cui al precedente articolo, il CNEL presiederà la medesima Cabina per il monitoraggio, l'indirizzo, e il coordinamento delle attività oggetto dell'Accordo con le altre azioni realizzate.
- d. trasmettere i contributi di rispettiva competenza;
- e. realizzare integralmente, per la parte di competenza, l'attività prevista, nei termini e nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, anche con riferimento agli obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- f. cooperare all'interno della Cabina di Regia;



- g. realizzare azioni di comunicazione reciproca attraverso strumenti dedicati
- h. fornire relazioni sullo stato di avanzamento delle attività

Art. 7 (Monitoraggio)

1. Ai fini del monitoraggio, le Parti, tramite i propri referenti, si impegnano a conferire, con cadenza trimestrale o in funzione delle attività espletate, tutte le informazioni relative all'attuazione del presente Accordo.

Art 8 (Durata e recesso)

1. Il presente Accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione ed ha una durata di 3 (tre) anni, rinnovabili previo accordo scritto tra le Parti. Resta inteso che anche prima della scadenza stabilita, ciascuna Parte avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento inviando lettera raccomandata A.R. o PEC all'altra Parte, con un avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 3 (tre) mesi, fermo restando l'obbligo di adempimento degli impegni già assunti in specifici atti e accordi di esecuzione dell'Accordo medesimo.

Art. 9 (Controversie)

- 1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente Accordo.
- 2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, il Foro di Roma sarà competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità' l'interpretazione ' l'esecuzione del presente Accordo.

Art. 10 (Pubblicità)

- 1. CNEL si impegna a pubblicare sul sito, nella sezione Amministrazione trasparente, il presente Accordo.
- 2. Le Parti danno il più ampio risalto all'Accordo, impegnandosi, nell'ambito delle rispettive aree istituzionali e negli eventi pubblici, ad effettuare una diffusa e sinergica attività di comunicazione delle iniziative concordate ed intraprese.

Art. 11 (Sicurezza)

- 1. I soggetti di una parte che si recheranno presso la sede dell'altra Parte per la conduzione e lo sviluppo delle attività in cui si estrinsecherà la presente collaborazione dovranno attenersi alle procedure autorizzative in essere, che verranno preventivamente rese note.
- 2. L'Ente ospitante si impegna ad adempiere nei confronti del personale e dei soggetti incaricati dell'altra parte agli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro".



SDA Bocconi
SCHOOL OF MANAGEMENT

Art. 12 (Trattamento dei dati personali)

1. Le parti si impegnano reciprocamente a trattare tutti i dati personali acquisiti nell'esecuzione del presente Accordo unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del medesimo Accordo e nel pieno rispetto dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 13 (Disposizioni finali)

1. Il presente Accordo può essere emendato, modificato, sostituito, rinnovato o ampliato solo con atto scritto, firmato da ambo le Parti

Roma,

Il Dean di SDA Bocconi
Prof. Stefano Caselli

Il Presidente del CNEL
Prof. Renato Brunetta